

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA TRIENNALE DI BIDONI
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**Art. 1
Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura (comprensiva dei costi di trasporto, consegna e scarico) bidoni da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non domestiche, suddivisi secondo la seguente tabella riepilogativa:

Articolo	Ordine stimato (numero pezzi) triennio 2025- 2027
Bidone 120 litri per raccolta indifferenziato con trasponder	150
Bidone 120 litri per raccolta umido con trasponder	50
Bidone 120 litri per raccolta carta	600
Bidone 120 litri per raccolta verde	150
Bidone 240 litri per raccolta indifferenziato con trasponder	150
Bidone 240 litri per raccolta carta	200
Bidone 240 litri per raccolta vetro	200
Bidone 360 litri per raccolta indifferenziato con trasponder	550
Bidone 360 litri per raccolta carta	550
Bidone 360 litri per raccolta plastica	200
Bidone 360 litri per raccolta verde	600
Bidone 1.100 litri per raccolta carta	50
TOTALE	3.450

I quantitativi indicati in tabella sono i massimi attualmente necessari: sono pertanto da ritenersi presunti, dipendendo gli stessi dagli ordinativi che saranno effettivamente confermati da San Donnino Multiservizi srl. Il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati non darà comunque titolo –in nessun caso- al Fornitore, per avanzare contestazioni e/o richieste di revisione dei prezzi offerti e/o richieste di risarcimento o indennizzo, né potrà giustificare la sospensione e/o l'interruzione della fornitura.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato, delle schede tecniche allegate e della Lettera

di invito individuano le caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti e le modalità di esecuzione della fornitura e costituiscono parte integrante del contratto che verrà definito con l'aggiudicatario.

Art. 2

Importo complessivo dell'appalto

L'importo a base d'asta della fornitura è determinato come segue:

Articolo	Ordine stimato (numero pezzi) triennio 2025- 2027	Prezzo a base d'asta euro	Importo euro
Bidone 120 litri per raccolta indifferenziato con trasponder	150	30,50	4.575,00
Bidone 120 litri per raccolta umido con trasponder	50	30,50	1.525,00
Bidone 120 litri per raccolta carta	600	30,00	18.000,00
Bidone 120 litri per raccolta verde	150	30,00	4.500,00
Bidone 240 litri per raccolta indifferenziato con trasponder	150	44,50	6.675,00
Bidone 240 litri per raccolta carta	200	44,00	8.800,00
Bidone 240 litri per raccolta vetro	200	44,00	8.800,00
Bidone 360 litri per raccolta indifferenziato con trasponder	550	55,50	30.525,00
Bidone 360 litri per raccolta carta	550	55,00	30.250,00
Bidone 360 litri per raccolta plastica	200	55,00	11.000,00
Bidone 360 litri per raccolta verde	600	55,00	33.000,00
Bidone 1.100 litri per raccolta carta	50	210,00	10.500,00
TOTALE			168.150,00

Per il presente affidamento sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero/00).

Si precisa che il ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a base d'asta è da considerarsi applicato anche ai prezzi unitari a base d'asta definiti per le diverse tipologie di contenitori.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 3

Caratteristiche e specifiche tecniche

I bidoni oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 255.

Tutti i contenitori dovranno essere provvisti delle dotazioni segnaletiche a norma di legge.

Le caratteristiche della fornitura dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- facilità di movimentazione;
- durata nel tempo;
- facilità di manutenzione;
- aspetto estetico gradevole;
- colore del coperchio come da indicazioni che saranno specificate dalla stazione appaltante, essendo diversificato a seconda della raccolta cui è destinato il contenitore;
- facilità di pulizia e lavaggio con attrezzature specifiche;
- compatibilità con agenti disinfettanti;
- facilità di utilizzo da parte degli operatori;
- garanzia di igienicità del conferimento;
- a tenuta stagna in modo che eventuali percolati non possano defluire al di fuori;
- sicurezza verso l'utenza;
- silenziosità di impiego;
- dotazione di ogni singolo contenitore di codice identificativo che consenta la sua individuazione univoca.

Sui contenitori inoltre dovranno essere ben visibili il logo dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), il logo di San Donnino Multiservizi srl e del Comune di Fidenza e potranno essere inserite istruzioni per il conferimento (come da indicazioni che saranno specificate dalla stazione appaltante) ed il numero verde.

In caso di utilizzo di adesivi per l'apposizione delle suddette indicazioni sui contenitori, gli stessi dovranno essere costituiti da pellicole resistenti agli agenti atmosferici.

I bidoni dovranno essere inoltre rispondenti alle prescrizioni minime specificate alla scheda tecnica allegata.

I trasponder RFID-TID, previsti per la tipologia di raccolta indifferenziato ed organico, dovranno essere conformi a quanto specificato nelle allegate schede tecniche.

Art. 4

Luoghi di consegna

La fornitura dovrà essere consegnata presso le sedi operative di San Donnino Multiservizi srl, attualmente sita in Fidenza (PR), Via Bologna n. 2.

La consegna deve risultare da apposito documento di ricevuta firmato dall'incaricato di San Donnino Multiservizi srl che riceve i beni e deve essere eseguita negli orari concordati con i diversi destinatari, che saranno pertanto da contattare con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di consegna.

Art. 5

Confezionamento e imballaggio della fornitura di bidoni

I bidoni dovranno essere consegnati impilati in un numero massimo di 10.

Sarà onere dell'Affidatario, ed è compreso pertanto nel prezzo di fornitura, il trasporto e lo scarico a terra con autocarro dotato di sponda idraulica dei materiali oggetto di fornitura presso i luoghi di consegna indicati da San Donnino Multiservizi srl.

Art. 6

Accettazione delle forniture

La fornitura dovrà essere consegnata secondo le modalità di cui ai precedenti punti ed in perfetta conformità alle specifiche riportate nelle schede tecniche.

Al momento delle consegne della fornitura, sarà effettuato da parte degli addetti (incaricati dal Responsabile del Procedimento) un primo controllo sulla regolarità delle stesse; in particolare, gli addetti controlleranno che:

- a) i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- b) la merce corrisponda a quanto ordinato;
- c) i bidoni siano nuovi di fabbrica, integri e non presentino già ad un mero esame sommario difetti, difformità o imperfezioni evidenti e tali da rendere gli stessi inadatti all'uso al quale sono destinati.

Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenza del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, San Donnino Multiservizi srl si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna.

In questo caso San Donnino Multiservizi srl applicherà le penalità previste nei successivi articoli per gli eventuali giorni di ritardata consegna.

Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità della consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente (accettazione con riserva); nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, San Donnino Multiservizi srl si riserva infatti la facoltà di eseguire, anche in assenza della controparte, un secondo e più approfondito esame della merce fornita eseguendo tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Specifiche Tecniche richieste dal Capitolato e offerte in sede di gara.

Relativamente ai quantitativi ed alle altre caratteristiche richieste del materiale oggetto di fornitura, San Donnino Multiservizi srl potrà effettuare controlli in base alle tolleranze definite al successivo art.12 - Penali.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che, a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo della merce, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso, la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla scoperta. Pertanto, il fornitore dovrà garantire la sostituzione dei bidoni e componenti risultati rotti o deformati di fabbrica, senza oneri aggiuntivi.

Qualora dai controlli emergano differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, il fornitore sarà avvertito tempestivamente mediante PEC e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari alla sostituzione della fornitura con materiale corrispondente alle specifiche tecniche di riferimento.

Tutti gli oneri di adeguamento saranno a carico del fornitore, compresi quelli aggiuntivi che la committente dovesse sostenere per garantire la continuità dello svolgimento del servizio e con riserva di San Donnino Multiservizi srl di attivare le penali che saranno previste contrattualmente, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di tutte le analisi con risultato negativo saranno addebitati all'aggiudicatario.

Fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art.12, il mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario entro trenta giorni dalla richiesta, di qualsiasi maggior costo sostenuto da San Donnino Multiservizi srl a seguito di una fornitura non conforme alle previsioni di gara, compresi i costi di analisi, comporterà l'escussione della cauzione definitiva da parte di San Donnino, con

conseguente obbligo dello stesso aggiudicatario di ripristinare l'importo originario della stessa cauzione definitiva entro dieci giorni.

In caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni, San Donnino Multiservizi srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con addebito di costi e danni al fornitore

A prescindere dalla gravità dell'inadempimento, in ogni caso il fornitore è obbligato ad integrare tempestivamente la fornitura nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penali da parte di San Donnino Multiservizi srl di cui successivo art. 12.

Art. 7

Durata, termini e modalità consegna

Le forniture saranno richieste in più tranches (da un numero minimo di 4 ordini in un anno, ad un massimo di 12 in un anno, in base alle esigenze della Stazione Appaltante) nell'arco di un triennio, decorrente dalla sottoscrizione del contratto.

La consegna dei quantitativi richiesti dovrà avvenire entro 45 giorni, o nel minor termine indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta, dall'ordine inviato dalla San Donnino Multiservizi srl.

I bidoni dovranno essere scaricati e collocati a terra, a cura e spese dell'aggiudicatario, con mezzo dotato di sponda idraulica e transpallet, previo preavviso di giorni due, contattando gli uffici del committente e i referenti indicati nell'ordine. Tutto ciò al fine di concordare le migliori condizioni di scarico del materiale.

La merce viaggia a esclusivo rischio del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione. Inoltre, si richiede specificamente che i singoli pallet componenti la fornitura dell'ordine siano chiaramente contrassegnati all'esterno con le indicazioni delle specifiche tecniche e degli articoli in esso contenuti secondo le indicazioni degli articoli precedenti. Tale contrassegno dovrà essere chiaro e non alterabile dalle condizioni di trasporto o di altri fattori meteo - ambientali al fine dell'immediata identificazione del materiale al momento della consegna.

Su ciascuna bolla di consegna dovrà essere riportata l'indicazione del luogo di destinazione, il numero e la tipologia dei mastelli e bidoni consegnati. Tale documento dovrà essere firmato dall'incaricato di San Donnino Multiservizi srl nella struttura ricevente, al fine di favorire l'iter procedurale dei pagamenti.

Per ritardi nella consegna, la ditta sarà passibile delle sanzioni e penalità previste dall'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8

Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della fornitura con le modalità previste dal presente Capitolato e sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che potesse derivare a San Donnino Multiservizi srl in relazione all'affidamento, tenendo presente che i bidoni sono strumentali al servizio pubblico di raccolta integrata, soggetto alla normativa della Legge 146/90 e s.m.i. riguardante i servizi pubblici che costituiscono attività di pubblico interesse, tra cui viene compresa anche l'attività oggetto della presente fornitura. L'aggiudicatario dovrà attenersi alla normativa ricordata, tenendo presente l'obbligo di non sospensione o abbandono dell'esecuzione della fornitura, salvi i casi previsti dalla legge e/o di forza maggiore.

Oltre a quanto descritto in termini di esecuzione, l'aggiudicatario dovrà adeguarsi a tutte le prescrizioni in termini di accesso ai locali di San Donnino Multiservizi srl.

Art. 9

Responsabilità del fornitore

Il fornitore è l'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le norme di legge ad esso relative. Esso è tenuto all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per

garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati. Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, richieste nel presente capitolato, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia motivo, il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso e in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica

Il fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da proprio comportamento per dolo o disattenzione, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera.

Il fornitore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente a San Donnino Multiservizi srl e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata e a tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, così come per qualunque altra causa dipendente dalla fornitura assunta, nonché per le attività del personale comandato nell'ambito delle prestazioni previste nel presente capitolato.

Art. 10

Documenti dei contratti di fornitura

Fanno parte integrante del contratto di fornitura i seguenti documenti:

- lettera di invito a presentare offerta;
- il presente Capitolato;
- le schede tecniche allegate al Capitolato;
- tutti i documenti costituenti l'offerta tecnico economica.

La sottoscrizione del contratto di fornitura e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di fornitura dei mastelli e bidoni.

Art. 11

Sospensioni e ritardi nelle consegne

Non è ammessa la sospensione della fornitura se non nei casi di forza maggiore.

San Donnino Multiservizi srl potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni dell'ordine qualora cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti della Pubblica Autorità, impediscano il regolare approvvigionamento della fornitura.

Nei predetti casi la sospensione non dà diritto al Fornitore a compensi di sorta.

Nell'ipotesi in cui si verificassero cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, il fornitore, dovrà darne immediata comunicazione scritta e documentata a San Donnino Multiservizi srl che, previo accertamento del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe della fornitura avranno il solo scopo di esonerare il fornitore dalle penalità di cui al successivo art. 12, per cui il fornitore stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di respingere la merce contestata, la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce, mediante rivalsa sulle fatture o sulla

garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;

- di applicare una penale, in presenza di quanto stabilito all'art. 12 del presente capitolato.

La merce contestata resta a disposizione della ditta per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni, durante i quali all'Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata. Decorso i giorni previsti per il ritiro di cui sopra, l'Ente potrà disporre della fornitura a proprio piacimento, anche in vista della rottamazione.

Art. 12 **Penali**

Il fornitore sarà soggetto alle seguenti penali.

Ritardo Consegna

In caso di ritardo rispetto al tempo massimo di consegna stabilito, saranno a carico del fornitore le seguenti penalità:

- dal 1 a 3 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- dal 4 al 10 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari all'1% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- oltre i 10 giorni di ritardo della consegna San Donnino Multiservizi srl si riserva di applicare una penale giornaliera di 2,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Controllo Quantitativo

Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare uno scostamento tra il quantitativo richiesto e quello fornito, si applicheranno le seguenti penali:

- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 1 % e 2 % una penale pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 2 % e 3 % una penale pari all'3% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo ordinato, superiori al 3 % una penale pari al 5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine.

Controllo Qualitativo

Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare:

- la mancanza, da intendersi come assenza e/o funzionalità, e/o la non integrità dei bidoni oggetto di fornitura, meglio specificati nelle allegate schede tecniche;
- scostamenti rispetto agli altri elementi qualitativi (colore mastello e bidoni e volume), meglio specificati nelle allegate schede tecniche;

si applicheranno le seguenti penali:

- in caso di mancanza su un numero di bidoni compresi tra 1 % e 2 % rispetto al quantitativo controllato, una penale pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di mancanza su un numero di bidoni compresi tra 2 % e 3 % rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all'1% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di mancanza su un numero di bidoni superiore al 3 % rispetto al quantitativo

controllato, una penale pari al 2,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine con facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Le penali non si escludono tra di loro ma, se ricorre il caso, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di ulteriore, eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla committente.

Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi gravi, e fatta salva l'esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore.

Laddove non fosse possibile portare le penali in detrazione dal corrispettivo dovuto, il Fornitore dovrà procedere al pagamento entro trenta giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, San Donnino Multiservizi srl avrà diritto di escutere la cauzione definitiva con conseguente obbligo per il Fornitore di ricostituire la stessa cauzione entro quindici giorni pena la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., del contratto.

Art. 13 **Subappalto**

È ammesso il subappalto nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nella Lettera di invito.

In conformità all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Non può dunque essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. La prevalente esecuzione del Contratto è riservata all'affidatario.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, l'Aggiudicatario potrà ricorrere all'istituto del subappalto, purché il subappaltatore individuato possenga i requisiti necessari all'esecuzione dell'appalto.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

Per tutti i profili qui non regolamentati, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 **Oneri e obblighi a carico del Fornitore**

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti ed alle leggi e normative sulle forniture, sono a carico del fornitore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) le responsabilità sulla non rispondenza della qualità del prodotto fornito con quello indicato in sede di offerta o di rendicontazione;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto.

Il Fornitore è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi operatori, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione della fornitura.

Inoltre, il Fornitore è obbligato a:

- rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, secondo la vigente legislazione italiana o quella dello Stato dove si trova la sede della società, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;
- segnalare alla committente tutte le circostanze e i fatti che dovessero impedire ed ostacolare il buon andamento del servizio di fornitura, ovvero che possono portare al suo miglioramento;
- tenere, unitamente al proprio personale, un comportamento corretto verso gli altri soggetti autorizzati ad operare presso le sedi di San Donnino Multiservizi srl;
- fornire, dietro specifica richiesta della committente, tutte le informazioni si rendessero necessarie in materia di salvaguardia ambientale, antinfortunistiche, prevenzione incendi, prevenzione dell'inquinamento delle acque;
- effettuare le analisi eventualmente richieste dalla committente per il controllo a campione della qualità della fornitura.

Art. 15

Documentazione tecnica

In sede di offerta la ditta offerente attesta che i beni forniti posseggono tutte le dotazioni e caratteristiche in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato e dalle allegate Schede tecniche.

In ogni caso potranno essere elencate eventuali caratteristiche aggiuntive e migliorative della fornitura, in aggiunta a quelle minime previste nel presente capitolato che la ditta include nel prezzo offerto.

Art. 16

Proprietà industriale e commerciale

Il fornitore garantisce in ogni tempo la committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, le tecnologie i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione della fornitura.

Art. 17

Cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Art. 18

Fatturazione e Pagamenti

Il fornitore provvederà ad emettere fattura per la fornitura eseguita. Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo della fornitura effettuata.

Ciascuna fattura dovrà indicare:

- il riferimento al contratto stipulato (numero RDO ed oggetto della gara);
- il CIG (Codice Identificativo Gara).

La Società San Donnino è soggetta a split payment, "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-

ter DPR 633/72.

I pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura fine mese.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della fornitura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.p.R. n. 602/1973.

Il fornitore è tenuto a comunicare, entro la data di stipulazione del contratto, i seguenti dati:

- Matricola azienda INPS e sede INPS competente;
- Codice ditta INAIL e sede INAIL competente;
- CCNL applicato;
- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto;
- Dichiarazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul succitato conto corrente.

Art. 19

Inadempienze contrattuali - Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da San Donnino Multiservizi srl per porre fine all'inadempimento, San Donnino Multiservizi srl ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

Devono considerarsi inadempimenti contrattuali i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contenute nel Capitolato Tecnico superiori alle tempistiche indicate di cui in precedenza, nonché la contestazione delle penali indicate.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, San Donnino Multiservizi srl ha diritto di escutere la garanzia per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di San Donnino Multiservizi srl di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Art. 20

Recesso

San Donnino Multiservizi srl ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore mezzo PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nelle ipotesi di recesso di cui in precedenza, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di San Donnino Multiservizi srl delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. e dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dalla data di efficacia del recesso (ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di San Donnino Multiservizi srl) di cui in precedenza, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi srl.

Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, tramite comunicazione scritta inoltrata al fornitore a mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi srl.

Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 123, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21

Garanzia

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal precedente articolo del presente capitolato.

Il fornitore deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di effettiva consegna. Inoltre si impegna ad eliminare e/o sostituire, a proprie spese, entro 6 (sei) giorni dalla comunicazione di San Donnino Multiservizi srl, tutti i difetti, imperfezioni o difformità che si manifestano durante tale periodo sui beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione e/o difetti dai materiali impiegati.

Art. 22

Controversie

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e il fornitore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Parma.

Art. 23**Invalidità parziale**

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Capitolato non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni ivi contenute, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Art. 24**Garanzia a corredo dell'offerta**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiederà le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 in considerazione della tipologia della procedura che si ritiene non giustifichi tale richiesta.

Art. 25**Cauzione Definitiva**

A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del relativo contratto di affidamento, nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto il fornitore è obbligato a prestare, in favore di San Donnino Multiservizi srl, la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 26**Riduzione delle garanzie**

Ai sensi del D.lgs. 36/2023, l'importo della garanzia fideiussoria può essere ridotto nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la Ditta aggiudicataria dimostri il possesso delle certificazioni ivi previste. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al presente comma sia comprovato da tutte le imprese in associazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al presente comma; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 27**Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di fornitura (imposte, tasse, costi di segreteria e amministrazione ecc.) sono a totale carico del fornitore.

Art. 28**Clausola codice etico**

Il fornitore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 adottato da San Donnino Multiservizi srl pubblicato sul sito internet della Società attivo all'indirizzo www.sandonnino.it e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;

- assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima San Donnino Multiservizi srl a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 29

Documentazione antimafia ed altra documentazione

In materia di documentazione antimafia il presente appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti del fornitore presso la Prefettura competente, il Contratto di affidamento è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Parimenti il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

In tale ipotesi il fornitore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per San Donnino Multiservizi srl.

Resta salvo il diritto di San Donnino Multiservizi srl al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 30

Riservatezza

L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente al fornitore sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza.

Il fornitore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

Art. 31

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato sub 4.

Art. 32

Interpretazione del contratto

Con la sottoscrizione del contratto di affidamento, il fornitore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Capitolato e dei documenti ad esso allegati;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal

Contratto e dagli altri documenti ad esso allegati, che il fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni.

Art. 33

Facoltà e Autotutela di San Donnino

San Donnino Multiservizi srl si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, entro un breve termine perentorio, la presentazione di successive precisazioni o integrazioni delle offerte allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili per l'esame comparativo tecnico ed economico della fornitura. E' fatto in ogni modo salvo, da parte di San Donnino Multiservizi srl, ogni e qualsiasi provvedimento d'autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.), che può essere attuato a suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento o di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

Art. 34

Norme di rinvio

I principali provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente alla data odierna, sono i seguenti:

- Decreto Legislativo n. 36/2023: Codice degli Appalti;
- Decreto Legislativo n. 81/2008: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CAM.

La fornitura oggetto di appalto avviene sempre e comunque secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e le best practices.

Il Fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico trova applicazione il D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 35

Sistema di gestione qualità e ambiente

San Donnino Multiservizi ha attivato un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, nel rispetto delle norme ISO 9001 e ISO 14001; al riguardo, potete consultare il documento di Politica per la Qualità e l'Ambiente sul nostro sito www.sandonnino.it .

Fidenza, 05 febbraio 2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geol. Enrico MENOZZI